



**DISCIPLINARE REGOLANTE LE ATTIVITÀ VOLTE ALLA CONCESSIONE  
DEL BENEFICIO DEL C.D. “MINIMO VITALE GARANTITO” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE N. 830 DEL 18.05.2010**

Il giorno mercoledì, 20 ottobre 2010, alle ore 16.00, presso gli Uffici dell'Assessorato alle Risorse Strategiche del Comune di Napoli, presso Palazzo San Giacomo, sito in Piazza Municipio a Napoli (Na), sono convenuti

- il Comune di Napoli (il **Comune**, ovvero l'**Amministrazione comunale**), nelle persone
  - dell'Assessore alle Risorse Strategiche, **MICHELE SAGGESE** [omissis]
  - dell'Assessore alle Politiche Sociali, **GIULIO RICCIO** [omissis]
  - del Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale, **GIULIETTA CHIEFFO** [omissis]
  - del Dirigente del Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali, **CLAUDIO MARTELLI** [omissis]

autorizzati alla sottoscrizione del presente Disciplinare giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 1634 del 30 settembre 2010

- l'Arin Spa (l'**Arin**, ovvero la **Società**), nella persona del Presidente, **MAURIZIO BARRACCO** [omissis]

(ciascuna una **Parte** e congiuntamente le **Parti**)

**Premesso** che

- (A) la relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011, al Programma 100, progetto 4, ha tra l'altro stabilito di considerare *«irrinunciabile che i servizi relativi al ciclo delle acque restino in mano interamente pubblica, tanto in riferimento alla proprietà degli asset quanto al pieno esercizio delle facoltà regolamentari»*
- (B) il Consiglio Comunale di Napoli, nella seduta del 27 novembre 2008, ha approvato una mozione di accompagnamento alla Delibera di Giunta Comunale di Proposta al Consiglio n. 1661 del 23.11.2008 con la quale, nel rilevare che *«una revisione del sistema tariffario del sistema idrico integrato e del collegato sistema di agevolazioni che limiti l'applicazione delle stesse per le fasce di reddito più alte a favore di una maggiore agevolazione a favore dei soggetti più deboli, oltre a rispondere alle caratteristiche della risorsa idrica come bene pubblico fondamentale e universalmente fruibile, favorirà la difesa del reddito disponibile della famiglie più svantaggiate»*, ha impegnato il Sindaco e la Giunta *«a predisporre i necessari provvedimenti atti a rivedere [...], in una logica redistributiva e nell'ottica della solidarietà sociale, il sistema delle agevolazioni collegate alle tariffe del sistema idrico integrato»*



COMUNE DI NAPOLI

- (C) lo stesso Consiglio Comunale, nella seduta del 30 luglio 2009, ha approvato un Ordine del Giorno relativo alla Delibera di Giunta Comunale di Proposta al Consiglio n. 1064 del 30/06/2009 con il quale l'Amministrazione è stata impegnata ad elaborare un piano di fattibilità *«per istituire –anche nell'ambito della generale politica di agevolazioni tariffarie per le fasce di popolazione meno abbienti – il 'minimo vitale idrico, finalizzato, cioè, a garantire tendenzialmente a tutti i cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua potabile per persona»*
- (D) il Consiglio Comunale, anche in esecuzione dei citati atti di indirizzo, nell'approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 con Delibera n. 12 del 30 aprile 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, al Programma 100, progetto 4, ha sancito che:

*«in relazione al ciclo idrico integrato, sarà necessario prendere atto della deliberazione CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008, e dei conseguenti provvedimenti, in materia di tariffe idriche che [...] consentirà di reperire risorse fondamentali per proseguire nel potenziamento del sistema idrico cittadino, massimizzando la disponibilità e la fruibilità universale di tale bene indispensabile.*

*Di contro, in occasione di tali provvedimenti (la cui mancata adozione comporterebbe un onere sulla fiscalità generale distribuito in maniera non proporzionale e regressiva), anche alla luce dell'attuale congiuntura economica sfavorevole e della necessità di garantire la salvaguardia del reddito disponibile delle fasce meno abbienti della città, si provvederà ad individuare nuove forme di agevolazione garantite in ragione di parametri socio-economici omogenei (quali ad esempio l'ISEE) e diffuse nei limiti delle compatibilità economico-finanziarie.*

*Attraverso tali agevolazioni - che potranno prendere la forma di un contributo e/o di una parziale esenzione ed i cui dettagli saranno definiti con apposito e successivo atto della Giunta Comunale - i soggetti caratterizzati da maggiori condizioni di disagio socio-economico saranno sollevati quasi integralmente dal pagamento degli oneri relativi alle forniture di acqua dell'attuale fascia agevolata, approssimandosi in tal modo progressivamente alla garanzia del cosiddetto minimo vitale»*

- (E) la Giunta Comunale, in esecuzione di quanto richiamato alle precedenti lettere da (A) a (D), con propria Deliberazione n. 830 del 18 maggio 2010, nel prendere atto delle disposizioni dell'Amministratore Unico dell'A.R.I.N. S.p.A. del 28/04/2009, del 26/05/2009 e del 18/12/2009, concernenti le variazioni tariffarie scaturenti dall'applicazione del provvedimento CIPE n. 117 del 18/12/2008, ha istituito *«forme di agevolazioni per le fasce sociali a maggior disagio sociale, individuando tale agevolazione nella concessione di un beneficio economico per utenza/anno (quota acqua) equivalente alla fornitura gratuita di 23 mc/trimestre (ovvero di 250 l/giorno) – pari al quantitativo attualmente rientrante nella fascia di tariffa agevolata → stabilendo i requisiti necessari per accedere a tale forma di beneficio e destinandolo «alle prime*



*37.500 posizioni di cittadini che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti [...] ed ordinate in ragione del crescere del reddito ISEE certificato»*

- (F) l'Arin, come risulta dalla nota prot. AOO Ammis 157 del 11.05.2010 di riscontro alla nota prot. 233 del 10.10.2010, ha formalmente manifestato, già prima dell'adozione della Deliberazione di cui alla precedente lettera (E) delle premesse, la propria condivisione circa la sua praticabilità tecnico-operativa nonché la propria condivisione impegnativa circa tutti i suoi contenuti e la propria piena disponibilità ad attuarla, nei termini e con le modalità ivi stabilite

le Parti convengono e si impegnano ad attenersi, nella gestione dei benefici inerenti il "Minimo vitale garantito" al seguente

## DISCIPLINARE

### Articolo 1. Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare e si intendono qui come integralmente riportate e trascritte, nonché approvate dalle Parti con la sottoscrizione dello stesso

### Articolo 2. Oggetto

- 2.1. Il presente Disciplinare è sottoscritto in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale di Napoli n. 830 del 18.05.2010 (la **Delibera**) avente ad oggetto «Preso atto delle disposizioni dell'Amministratore Unico dell'A.R.I.N. S.p.A. del 28/04/2009, del 26/05/2009 e del 18/12/2009, concernenti le variazioni tariffarie scaturenti dall'applicazione del provvedimento CIPE n. 117 del 18/12/2008. Istituzione di forme di agevolazione a favore dei cittadini in condizioni di disagio socio-economico – "Minimo vitale garantito"»
- 2.2. Il Disciplinare regola le «forme di agevolazioni per le fasce sociali a maggior disagio sociale» istituite al punto 4 della citata Delibera (il **Beneficio**) e specificate dallo stesso come «concessione di un beneficio economico per utenza/anno (quota acqua) equivalente alla fornitura gratuita di 23 mc/trimestre (ovvero di 250 l/giorno) pari al quantitativo attualmente rientrante nella fascia di tariffa agevolata – destinato alle prime 37.500 posizioni di cittadini che ne facciano richiesta»



COMUNE DI NAPOLI

### Articolo 3. Beneficiari finali

- 3.1. Il Beneficio di cui al precedente Articolo 2, conformemente a quanto disposto dal punto 7 della Delibera potrà essere concesso, esclusivamente per utenze domestiche ad utenti che
- (a) siano residenti nell'abitazione della fornitura ovvero, nel caso di utenze condominiali, all'interno del relativo condominio
  - (b) siano sottoscrittori di regolare contratto –ovvero sia regolarmente sottoscritto il contratto relativo alla fornitura condominiale del condominio in cui risiedono-, restando subordinata la fruizione di tale beneficio, in caso di titolarità del contratto individuale diversa dal richiedente residente, alla regolarizzazione della relativa posizione attraverso lo strumento del subentro
  - (c) abbiano reddito ISEE inferiore o uguale ad € 7.500,00 e rientrino nell'elenco dei primi 37.500 cittadini –redatto in ordine di reddito ISEE crescente- che, possedendo tutti i requisiti del presente articolo, ne facciano richiesta. L'ISEE del Beneficiario sarà dimostrato, in ogni caso e ove richiesto e/o necessario ai sensi del presente Disciplinare, attraverso apposita attestazione rilasciata dai soggetti a ciò competenti non prima dei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data della sua presentazione all'Arin
  - (d) non risultino morosi, ovvero –nel caso di fornitura condominiale- non risultino situazioni di morosità relative all'utenza condominiale
  - (e) in mancanza della condizione di cui alla precedente lettera (d), abbiano sottoscritto – con Arin ovvero con l'Agente della Riscossione individuato dalla stessa – un piano di rientro direttamente o –nel caso di fornitura condominiale- per il tramite dell'amministrazione del condominio in cui risiedono, le cui scadenze risultino rispettate
- 3.2. Le condizioni di cui al precedente comma 3.1, da intendersi quali requisiti soggettivi per l'accesso al Beneficio, dovranno essere certificati e/o dimostrati dai Beneficiari potenziali secondo le modalità previste dal presente Disciplinare all'Articolo 8, nonché secondo quanto stabilito dal Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13
- 3.3. Arin si impegna a porre in essere ogni necessaria forma di controllo a campione e/o mirato sull'effettiva presenza dei requisiti certificati dai destinatari del Beneficio, adottando tutte le iniziative necessarie e/o opportune allo scopo, anche in conformità a quanto previsto dal successivo comma 9.5, nonché tutte le eventuali misure consequenziali



- 3.4. Il Beneficio non sarà in nessun caso concesso in relazione ad utenze diverse da quelle domestiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle commerciali (negozi, uffici, enti, associazioni, ecc.)
- 3.5. Il Comune si riserva la possibilità di modificare i requisiti per accedere al Beneficio, tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale e previa intesa con l'Arin limitatamente all'eventuale impatto economico di tale modifica
- 3.6. Nel caso delle modifiche di cui al precedente comma 3.5, i benefici già concessi e maturati fino alla data di dette modifiche si intendono fatti salvi

#### **Articolo 4. Beneficio concesso**

- 4.1. Il Beneficio oggetto del presente disciplinare è dimensionato in maniera da equivalere per ciascun Beneficiario finale di cui al precedente Articolo 3 al costo della fornitura di 23 mc/trimestre (ovvero di 250 l/giorno) calcolato sulla base della tariffa della fascia agevolata.
- 4.2. Arin eroga ai Beneficiari finali il Beneficio di cui al comma precedente provvedendo ad emettere la fatturazione trimestrale applicando per i primi 23 mc/trimestre una tariffa pari a € 0,00/mc
- 4.3. Arin ed il Comune si danno reciprocamente atto che, anche a fronte della concessione del Beneficio di cui al presente articolo, rimarranno invariati i valori della tariffa per le fasce successive alla fascia agevolata, nonché il valore delle quote fisse, delle tariffe applicate per i servizi di depurazione e fognatura, nonché ogni e qualsivoglia ulteriore somma dovuta dagli utenti ad Arin
- 4.4. Arin ed il Comune si danno parimenti atto che, stante la struttura tariffaria aggiornata alla luce della citata Delibera, con la quale, tra l'altro, si è preso atto delle Disposizioni dell'Amministratore Unico dell'Arin concernenti le variazioni tariffarie scaturenti dall'applicazione del provvedimento CIPE n. 117/2008, il Beneficio di cui al presente articolo corrisponde ad un massimo di 41,32 €/anno/beneficiario.
- 4.5. Resta inteso, e di ciò le Parti si danno reciprocamente atto, che, ove dovesse intervenire, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare ed in conformità alle norme vigenti in materia, una modifica delle misure tariffarie relative ai primi 23 mc/trimestre di consumo idrico relativo alle utenze domestiche, il Beneficio concesso si intende come automaticamente adeguato, rimanendo confermate le modalità di erogazione di cui al precedente comma 4.2



- 4.6. Nella fattispecie di cui al punto precedente, Arin si impegna ad adeguare tempestivamente le proprie procedure senza che da tale adeguamento, né dall'adeguamento della quantificazione del beneficio possano derivare in alcun modo diritti e/o pretese di ogni e qualsivoglia natura nei confronti del Comune

#### **Articolo 5. Erogazione del Beneficio a Beneficiari finali che fruiscono di utenze condominiali**

- 5.1. Nel caso di uno o più Beneficiari finali residenti in una struttura titolare di una unica utenza condominiale, il Beneficio di cui al precedente Articolo 4 sarà commisurata al numero dei condomini aventi diritto
- 5.2. Arin si impegna ad erogare il Beneficio emettendo la fatturazione trimestrale in modo tale da applicare la tariffa di € 0,00/mc per tante quote pari a 23 mc/trimestre quanti sono i Beneficiari residenti nel condominio intestatario dell'utenza condominiale
- 5.3. Arin si impegna a formalizzare gli atti necessari per lasciare a carico delle singole amministrazioni condominiali l'onere di ridistribuire il Beneficio concesso tra i singoli condomini rientranti tra i Beneficiari finali, senza che il Comune e/o l'Arin possano in alcun modo essere considerati responsabili di tale redistribuzione e senza che nei confronti degli stessi possano essere fatti valere pretese e/o diritti di ogni e qualsivoglia genere, né che il Comune e/o Arin debbano fornire alcuna ulteriore informazione e/o supporto
- 5.4. Arin, nell'ambito del Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13, nonché della procedura per la redazione dell'elenco degli aventi diritto, si impegna ad indicare espressamente quanto previsto dal precedente comma 5.3, nonché ad acquisire dichiarazione espressa di accettazione in tal senso da parte dei richiedenti

#### **Articolo 6. Rateazioni**

- 6.1. Arin, conformemente a quanto previsto al punto 8 dalla citata Delibera, si impegna, su richiesta dell'interessato ed al fine di facilitare l'accesso al Beneficio da parte di una platea il più ampia possibile, a stabilire, nell'ambito del Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13, nonché della procedura per la redazione dell'elenco degli aventi diritto, le modalità per la concessione ad utenti con ISEE inferiore o uguale ad € 7.500,00, titolari di forniture domestiche e residenti nell'abitazione della fornitura, di piani di rateizzo fino a 72 rate mensili, con rata minima



mensile pari ad € 50,00, relativamente a morosità afferenti la fornitura domestica di residenza

- 6.2. In relazione ai piani di rateizzo di cui al comma 6.1, la Società si impegna ad applicare le condizioni economiche già previste nei singoli contratti di fornitura, con particolare riferimento ai tassi di interesse applicati ed alle garanzie fornite

## **Articolo 7. Godimento parziale del Beneficio**

- 7.1. Il Comune e l'Arin si danno reciprocamente atto che – conformemente a quanto previsto al punto 10 lettera (c) della citata Delibera, ove il consumo idrico annuale del Beneficiario finale sia inferiore alla misura del Beneficio concesso di cui al precedente Articolo 4, ovvero tale consumo risulti inferiore a 23 mc/trimestre, in nessun caso e per alcuna ragione si dà luogo a rimborso e/o corresponsione in denaro della differenza tra il consumo effettivo e la quantificazione del Beneficio massimo concesso.
- 7.2. Arin, nell'ambito del Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13, nonché della procedura per la redazione dell'elenco degli aventi diritto, si impegna ad indicare espressamente quanto previsto dal precedente comma 7.1, nonché ad acquisire dichiarazione espressa di accettazione in tal senso da parte dei richiedenti
- 7.3. Nella fattispecie di cui al precedente comma 7.1, l'Arin si impegna a consentire al Beneficiario finale di utilizzare la differenza tra la somma equivalente al Beneficio massimo (pari al prodotto di 92 mc/anno di consumo idrico per la tariffa della fascia agevolata) e il Beneficio effettivamente goduto (pari al prodotto del consumo complessivo annuale soggetto a fatturazione alla tariffa di cui al precedente comma 4.2 per la tariffa della fascia agevolata) ai fini dell'estinzione di posizioni debitorie pregresse del Beneficiario finale oggetto della sottoscrizione di apposito piano di rientro e/o quale acconto a valere sui consumi futuri
- 7.4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 7.3, Arin si impegna ad elaborare le necessarie procedure entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare ed a sottoporle al vaglio preventivo dell'Assessore alle Risorse Strategiche e dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune
- 7.5. In merito alle procedure di cui al precedente comma il Comune ha facoltà di richiedere in forma scritta e con adeguata motivazione modifiche e/o integrazioni, la cui accettazione rimane comunque subordinata all'analisi di compatibilità economico-finanziaria e giuridica svolta dall'Arin



## **Articolo 8. Presentazione delle Istanze di concessione del Beneficio e gestione delle stesse**

- 8.1. Arin si impegna, nell'ambito del Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13, a definire le modalità per la presentazione delle istanze per la concessione del Beneficio di cui al precedente Articolo 4. In ogni caso, nell'ambito di tale modalità, la stessa Arin si impegna ad adottare iniziative volte a facilitare la presentazione delle stesse
  - (a) consentendo sin da subito l'invio direttamente presso i propri uffici o a mezza posta ed attuando progressivamente forme ulteriori di accettazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle informatiche e telematiche
  - (b) favorendo il più ampio utilizzo possibile delle forme di autocertificazione previste dal D.P.R 445/2000
- 8.2. Il citato Documento Informativo, conformemente a quanto previsto dal punto 10, lettera (d) della citata Delibera, prevede che le istanze siano di norma presentate dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno di elaborazione della Graduatoria di cui al successivo Articolo 9. Le parti si danno reciprocamente atto che in prima applicazione, le istanze potranno essere presentate entro i 90 (novanta) giorni successivi alla sottoscrizione del presente Disciplinare
- 8.3. Rimane ferma, nei casi della sottoscrizione di nuove utenze, la facoltà dell'utente di presentare istanza per la concessione del Beneficio, secondo modalità stabilite dall'Arin nell'ambito del Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13. Tali istanze, esaminate secondo gli stessi criteri stabiliti per le tutte le altre istanze di cui al presente Disciplinare e soggette ai medesimi controlli, sono accolte nei limiti di cui al successivo Articolo 12
- 8.4. Le istanze di concessione del Beneficio presentate tardivamente rispetto ai termini fissati conformemente a quanto previsto dal presente Disciplinare, esaminate secondo gli stessi criteri stabiliti per le tutte le altre istanze di cui al presente Disciplinare e soggette ai medesimi controlli, sono accolte nei limiti di cui al successivo Articolo 12
- 8.5. In relazione alle attività di cui al presente articolo, Arin si impegna, fatte salve le forme di pubblicità di cui al successivo Articolo 14 nonché ogni ulteriore obbligo di comunicazione e collaborazione previsto dal presente Disciplinare, ad eseguire il trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i., nonché a rispettarne e farne rispettare ogni disposizione





- 8.6. Resta inteso che le attività relative alla ricezione, alla istruttoria e alla gestione delle istanze sarà curato direttamente dall'Arin attraverso il proprio personale e le proprie strutture ed attrezzature, ovvero avvalendosi di soggetti terzi individuati dalla stessa Arin in conformità alla vigenti disposizioni normative, senza che tali attività possano dare luogo a pretese e/o diritti di ogni e qualsivoglia genere – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corresponsione di contributi, rimborsi spese o corrispettivi nei confronti del Comune

## **Articolo 9. Formulazione della Graduatoria, Pubblicità, Controlli e Sanzioni**

- 9.1. Arin, sulla base delle istanze ricevute e sulla scorta delle previsioni della citata Delibera e del presente Disciplinare provvede a redigere apposita **Graduatoria Provvisoria** entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 8.2 per la presentazione delle istanze ed a renderla disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda.
- 9.2. Arin, entro lo stesso termine di cui al precedente comma 9.1, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 9.3, provvede a dare riscontro in forma scritta ai richiedenti la cui istanza non dovesse risultare ammissibile, indicando – anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i. – le ragioni di tale inammissibilità e indicando modalità e termini (comunque non superiori ai 30 – trenta – giorni dal momento di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria di cui al precedente comma 9.1) per l'eventuale presentazione da parte degli istanti di controdeduzioni e/o contestazioni. Resta inteso che tali modalità e termini saranno resi pubblici anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Società
- 9.3. Nel caso di istanze per la concessione del Beneficio presentate da soggetti non titolari di regolare contratto di fornitura, tali istanze saranno considerate improcedibili ed Arin di tanto darà comunicazione agli interessati attraverso pubblicazione di apposito elenco sul sito istituzionale della Società Arin, nell'ambito del Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13, nonché della procedura per la redazione dell'elenco degli aventi diritto, si impegna ad indicare espressamente quanto previsto dal presente comma, nonché ad acquisire dichiarazione espressa di accettazione in tal senso da parte dei richiedenti la concessione del Beneficio
- 9.4. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data ultima per la presentazione delle contestazioni e/o controdeduzioni di cui al comma precedente, Arin provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale della Società della **Graduatoria Definitiva**. Le parti concordano che detta pubblicazione vale a tutti gli effetti quale notifica dell'avvenuta concessione del Beneficio e che, in occasione della stessa, Arin provvederà ad attestare



sotto la propria responsabilità il rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla citata Delibera e dal presente Disciplinare per la concessione dei Benefici, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i.

- 9.5. Arin si impegna ad effettuare, attraverso le autorità competenti ed eventualmente attraverso metodo campionario e/o mirato, i controlli previsti dalla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle dichiarazioni rese in autocertificazione, applicando e/o facendo applicare le sanzioni previste in caso di dichiarazioni difformi dal vero, nonché provvedendo alle comunicazioni del caso
- 9.6. Resta inteso, e di ciò le Parti si danno reciprocamente atto, che le forme di controllo di cui al precedente comma 9.5, nonché le ulteriori forme di controllo previste dal presente Disciplinare saranno ragionevolmente proporzionate all'entità del Beneficio concesso, al numero di istanze pervenute, nonché in ossequio dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e nell'ottica di una valutazione costi-benefici agli oneri economico-finanziari ed operativo-organizzativi per la loro realizzazione

#### **Articolo 10. Durata della concessione del Beneficio**

- 10.1. Il Beneficio, accordato ai sensi del precedente comma 9.4, si intende concesso per un periodo di due anni, a valere in accordo con il sistema di fatturazione adottato da Arin e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.2 – sui consumi oggetto di fatturazione da parte di Arin a partire dalla terza fatturazione dell'anno in cui è presentata l'istanza di concessione del Beneficio fino alla seconda fatturazione del secondo anno successivo all'anno di presentazione di detta istanza.
- 10.2. Resta inteso che, in prima applicazione, il Beneficio di cui al precedente comma 10.1 si intende concesso a valere sui consumi dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2011, ovvero a valere sulle fatturazioni a partire dalla seconda fatturazione 2010, fino e compresa la seconda fatturazione 2012.
- 10.3. Nel caso in cui, nelle more della definizione della Graduatoria finale, il Beneficiario finale abbia pagato per i consumi idrici somme superiori a quelle dovute alla luce della concessione del Beneficio, Arin si impegna a considerare tali somme quali acconto sui consumi futuri, provvedendo alle necessarie attività contabili volte alla registrazione e all'utilizzo di tale acconto.



COMUNE DI NAPOLI

- 10.4. Resta inteso che in nessun caso e per nessuna ragione si dà luogo al rimborso e/o corresponsione in denaro delle somme di cui al precedente comma 10.3

#### **Articolo 11. Decadenza dal Beneficio**

- 11.1. I Beneficiari finali ammessi al godimento del Beneficio hanno l'obbligo di comunicare ad Arin eventuali variazioni di residenza, nonché eventuali variazioni del reddito ISEE, qualora esso divenga superiore alla soglia di € 7.500,00
- 11.2. Il verificarsi di una o di entrambe le condizioni di cui al precedente comma 11.1 determina la decadenza del Beneficio concesso.
- 11.3. Nel caso di omessa comunicazione del verificarsi di una o di entrambe le condizioni di cui al precedente comma 11.1, Arin procede al recupero del valore economico del beneficio indebitamente goduto, secondo le modalità indicate nel Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13, applicando i medesimi interessi di mora previsti contrattualmente nel caso di mancato pagamento, nonché una sanzione pari al medesimo importo del beneficio economico indebitamente goduto
- 11.4. Ai fini del controllo del rispetto di quanto previsto dal precedente comma 11.1, Arin, adottando apposita metodologia campionaria e/o mirata, potrà richiedere ai Beneficiari Finali la presentazione di attestato aggiornato contenente l'indicatore ISEE anche successivamente al termine di presentazione delle istanze di concessione del Beneficio
- 11.5. Il mancato rispetto di un piano di rateazione sottoscritto in relazione a morosità pregressa, ovvero il mancato pagamento di quanto dovuto per i consumi trimestrali fatturati da Arin successivamente alla data di concessione del Beneficio costituiscono parimenti causa di decadenza dal Beneficio concesso
- 11.6. Arin, nell'ambito del Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13, nonché della procedura per la redazione dell'elenco degli aventi diritto, si impegna ad indicare espressamente quanto previsto dal presente articolo, nonché ad acquisire dichiarazione espressa di accettazione in tal senso da parte dei richiedenti la concessione del Beneficio



## **Articolo 12. Numero di Beneficiari finali aventi diritto inferiori al massimo previsto**

- 12.1. Ove, all'esito delle procedure volte alla definizione della Graduatoria Finale di cui al precedente comma 9.4, detta Graduatoria Finale comprendesse un numero di Beneficiari Finali inferiori al numero di Beneficiari Finali massimo, ossia inferiore alle 37.500 posizioni, in nessun caso saranno ammessi alla concessione del Beneficio utenti che non presentano i requisiti di cui al precedente Articolo 3
- 12.2. In caso di istanze presentate tardivamente di cui al precedente comma 8.4, ovvero di istanze presentate a seguito all'attivazione di nuove utenze domestiche di cui al precedente comma 8.3, le stesse saranno esaminate da Arin e, ricorrendone i presupposti, ammesse alla concessione del Beneficio secondo il loro ordine di ricezione e fino al raggiungimento del limite massimo di Beneficiari finali di 37.500
- 12.3. I Beneficiari finali di cui al precedente comma 12.2 godranno del beneficio concesso a partire dal trimestre successivo a quello di presentazione della relativa istanza e fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di elaborazione Graduatoria di cui al precedente Articolo 9. In nessun caso trovano applicazione le previsioni di cui al precedente comma 10.3
- 12.4. Arin, nell'ambito del Documento Informativo di cui al successivo Articolo 13, nonché della procedura per la redazione dell'elenco degli aventi diritto, si impegna ad indicare espressamente quanto previsto dai precedenti commi 12.2 e 12.3, nonché ad acquisire dichiarazione espressa di accettazione in tal senso da parte dei richiedenti la concessione del Beneficio
- 12.5. Ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 12.2, Arin provvederà all'aggiornamento della Graduatoria Definitiva, garantendone le medesime forme di pubblicità di cui al precedente comma 9.4

## **Articolo 13. Rapporti tra Arin ed i Beneficiari finali**

- 13.1. Al fine di regolamentare nel dettaglio i rapporti tra la Società e gli utenti finali potenziali destinatari del Beneficio, Arin si impegna ad emanare, in conformità al presente Disciplinare, uno specifico Documento Informativo sulle condizioni di accesso al Beneficio (il **Documento Informativo**), dandone adeguata pubblicità anche nelle forme previste dall'Articolo 14
- 13.2. Il Comune, presa visione del Documento Informativo, ove lo stesso non fosse ritenuto del tutto corrispondente alla Delibera e/o al Disciplinare, ha facoltà di chiederne la modifica e/o l'integrazione, dandone apposita comunicazione motivata alla Società



- 13.3. Ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente, la Società potrà produrre eventuali contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni lavorativi che dovranno essere esaminate dal Comune entro 20 (venti) giorni dalla loro ricezione. Trascorso tale ultimo termine, senza che il Comune abbia rivisto la propria richiesta di modifica e/o integrazione di cui al precedente comma 13.2, l'Arin adotta le modifiche richieste dandone adeguata pubblicità
- 13.4. Ove, il Comune, riceve le contro-deduzioni di cui al comma precedente, ritenga di modificare la richiesta di cui al precedente comma 13.2, dandone comunicazione all'Arin in forma scritta, rimane salva la possibilità di contro-dedurre nei modi e con la tempistica di cui al precedente comma 13.3

#### **Articolo 14. Pubblicità**

- 14.1. È obbligo dell'Arin, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i., di dare adeguata pubblicità delle modalità e dei criteri per la concessioni del Beneficio predeterminati dalla citata Delibera e dal presente Disciplinare, anche attraverso la pubblicazione dello stesso Disciplinare, nonché del Documento Informativo di cui al precedente Articolo 13 sul sito istituzionale della Società

#### **Articolo 15. Dichiarazioni**

- 15.1. Il Comune dà atto all'Arin e dichiara che
- (a) il presente Disciplinare è adottato anche in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale in materia di risorse idriche con
- (1) la Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011, Programma 100, Progetto 4
  - (2) la Mozione di Accompagnamento alla Delibera di Giunta Comunale di Proposta al Consiglio n. 1661 del 23.11.2008
  - (3) l'Ordine del Giorno relativo alla Delibera di Giunta Comunale di Proposta al Consiglio n. 1064 del 30.06.2009
  - (4) La Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012, Programma 100, progetto 4



COMUNE DI NAPOLI

- (b) il presente Disciplinare è redatto in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 830 del 18.05.2010

15.2. L'Arin è atto al Comune e dichiara che

- (a) la concessione del Beneficio di cui alla citata Delibera ed al presente disciplinare non rappresenta modifica del sistema tariffario adottato, configurandosi quanto previsto dal precedente comma 4.2 quale mera modalità operativa di erogazione di detto Beneficio, quantificato in modo espresso nel citato Articolo 4 ed erogato esclusivamente ai Beneficiari Finali di cui all'Articolo 3 e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Disciplinare
- (b) gli oneri massimi derivanti dalla concessione del Beneficio di cui al presente disciplinare, stante la struttura tariffaria aggiornata alla luce della citata Delibera – con la quale, tra l'altro, si è preso atto delle Disposizioni dell'Amministratore Unico dell'Arin concernenti le variazioni tariffarie scaturenti dall'applicazione del provvedimento CIPE n. 117/2008 – risultano ampiamente inferiori ai maggiori introiti derivanti dall'applicazione degli adeguamenti tariffari di cui alla stessa Delibera
- (c) la concessione del Beneficio non pregiudica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio idrico già affidato all'Arin, di modo che risulta rispettato il dettato dell'articolo 117 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- (d) il costo di cui al successivo Articolo 16 per la concessione del Beneficio non rientra tra i costi di investimento e di esercizio di cui all'articolo 154, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e detta concessione non incide sulla rispondenza del sistema tariffario applicato da Arin al portato del citato articolo 154
- (e) l'istituzione del Beneficio, così come disciplinato dalla citata Delibera e dal presente Disciplinare, non determina in alcun modo ed in nessun caso una mancata approvazione da parte del Comune degli incrementi tariffari proposti dalla Società attraverso le Disposizioni dell'Amministratore Unico dell'Arin del 28.04.2009, del 25.05.2009 e del 18.12.2009, di modo che tale istituzione non determina né può determinare in alcun modo la fattispecie di cui all'articolo 13, comma 2, del vigente Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune e la Società, né l'applicazione delle previsioni in esso contenute

15.3. Le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che

- (a) il Beneficio di cui alla citata Delibera ed al presente disciplinare non rientra nelle agevolazioni di cui all'articolo 154, comma 6, del



D.Lgs 154/2006 e s.m.i., atteso che l'attuale sistema tariffario rientra nel cosiddetto "regime transitorio" di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 3 del D.L. 79/1995, dell'articolo 31, comma 29, della Legge 448/1998, del DPCM del 4 marzo 1996 (pubblicato in G.U. n. 62 del 14 marzo 1994) e dell'articolo 174 del D.Lgs 152/2006

- 15.4. Le parti si impegnano reciprocamente a verificare periodicamente e con cadenza almeno triennale la sussistenza di quanto dichiarato ai precedenti commi 15.2(b) e 15.2(c), nonché la rispondenza delle ulteriori dichiarazioni del presente articolo e del Disciplinare nel suo complesso all'evoluzione della normativa e delle disposizioni pertinenti in materia, provvedendo, se del caso, ad adottare gli atti ed i provvedimenti conseguenti, necessario e/o opportuni. Ove da tali eventuali atti e provvedimenti dovessero risultare modificate le statuizioni, gli obblighi e gli impegni del presente Disciplinare, dette modifiche saranno oggetto di nuova pattuizione espressa, sottoscritta secondo le forme di rito

#### **Articolo 16. Oneri e rapporti economico-finanziari**

- 16.1. Il costo per la concessione del Beneficio di cui alla citata Delibera ed al presente Disciplinare –peraltro, come dichiarato da Arin al precedente comma 15.2(b), ampiamente inferiore ai maggiori introiti derivanti dall'applicazione degli adeguamenti tariffari di cui alla stessa Delibera–, nonché ogni e qualsivoglia onere derivante dall'applicazione di detta Delibera e di detto Disciplinare rimane integralmente a carico dell'Arin, la quale, nel darne espressamente atto al Comune, formula espressa accettazione di cdcon la sottoscrizione del presente Disciplinare
- 16.2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal precedente comma 16.1, nonché delle dichiarazioni di cui al precedente Articolo 15, alcun onere né alcuna obbligazione di natura economico-finanziaria per il Comune deriva né potrà mai derivare dalla sottoscrizione ed attuazione del presente Disciplinare

#### **Articolo 17. Collaborazione tra le Parti**

- 17.1. Le Parti si obbligano a fornire e far fornire ogni possibile collaborazione e supporto al fine della corretta e tempestiva esecuzione del presente Disciplinare



- 17.2. Il Comune di Napoli potrà richiedere, a fini istituzionali e di controllo, ed Arin fornirà, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta da effettuarsi in forma scritta, ogni e qualsivoglia informazione relativa alle attività di cui al presente Disciplinare
- 17.3. Il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni di cui al precedente comma 17.2 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

#### **Articolo 18. Disposizioni finali**

- 18.1. Il presente Disciplinare viene redatto e sottoscritto in originale in tre copie, di cui una consegnata all'Arin e due consegnate al Comune
- 18.2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applica la Legge Italiana, nonché le disposizioni ed i regolamenti vigenti, anche comunitari, a cui si fa espresso rinvio

**PER IL COMUNE DI NAPOLI**  
l'Assessore alle Politiche Sociali  
*Giulio Riccio*

f.to

**PER IL COMUNE DI NAPOLI**  
l'Assessore alle Risorse Strategiche  
*Michele Maggese*

f.to

**PER IL COMUNE DI NAPOLI**  
il Dirigente del Servizio  
Politiche di Inclusione Sociale  
*Giulietta Chieffo*

f.to

**PER IL COMUNE DI NAPOLI**  
il Dirigente del Servizio  
Sistema delle Partecipazioni Comunali  
*Claudio Martelli*

f.to

**PER L'ARIN S.P.A.**  
il Presidente  
*Maurizio Barracco*

f.to